



COMUNE DI CHIARAVALLE

II° Settore – Area programmazione, controllo e risorse umane

Allegato B)

Oggetto: Relazione tecnica – Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Chiaravalle – Comma 611 e ss dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015

Premesso che, il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate, è stato nel corso del tempo vario e travagliato, ed ha portato al Comune di Chiaravalle ad effettuare già da tempo una forte razionalizzazione delle Società partecipate.

- 1) La legge 24 dicembre 2007, n. 244 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008), all’art. 3 commi 27 - 29, prevede quanto segue:
- comma 27 « Al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza »;
 - comma 28 « L’assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 »;
 - comma 29 «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27»;

In ottemperanza a tale disposizione il Consiglio Comunale, con delibera n. 40 del 15/06/2009, manteneva la totalità delle partecipazioni del Comune di Chiaravalle, in quanto aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ai sensi dell’art. 3 comma 27, Legge 244/2007, costituite da: Sic 1 s.r.l., Fondazione Chiaravalle-Montessori, AnconAmbiente S.p.A., Multiservizi S.p.A., Conerobus S.p.A., Consorzio Gorgovivo, Consorzio ConeroAmbiente, AATO2 Marche Centro Jesi, Farmacia Comunale, Interporto s.r.l., Aerdorica S.p.A.;

- 2) L’art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 e modificato nei termini dal D.l. 69 del 21/06/2013 art. 49 convertito dalla L. 98/2013 che prevede: “nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, che abbiano conseguito nel’anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizio a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, si procede alternativamente:

- a) allo scioglimento della società entro il 31/12/2013.....
b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2014.....”;

Inoltre l'art. 14 comma 32 Decreto Legge 78/2010 (articolo modificato dall'art. 1 L. 122/2010, in sede di conversione, successivamente dall'art. 1, comma 117, L. 220/2010, come sostituito dall'art. 2, comma 43, D.L. 225/2010, dall'art. 20, comma 13, D.L. 98/2011 e da ultimo dall'art. 16, comma 27, D.L. 138/2011) prevede che fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 30 settembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

In ottemperanza a tali disposizione:

- con delibera n. 6 del 29/03/2013 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale si approvava la cessione dell'intera quota di partecipazione della Sic1 s.r.l. che era pari al 5,917% del capitale sociale;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 41 del 10/09/2013 dava atto della volontà dell'ente di procedere alle dimissioni delle partecipazioni societarie della Conerobus S.p.A., Interporto Marche S.p.A., Aerdorica S.p.A., in quanto ricadenti nell'obbligo di dimissione previsto dall'art. 14 co. 32 D.L. 78/2010 e s.m. e di riservarsi ulteriori approfondimenti giuridici ed amministrativi, in riferimento alla possibilità di mantenere o meno la partecipazione del Comune di Chiaravalle in Anconambiente s.p.a., stante la vigenza e strumentalità dei servizi affidati ed in corso di esecuzione;
- con atto n. 770 del responsabile del 2° Settore, Area Programmazione, Controllo e Risorse Umane del 22/10/2013, si avviava la procedura di vendita delle quote detenute dal Comune nelle Società Conerobus S.p.A., Interporto Marche S.p.A. e Aerdorica S.p.A.;
- con atto n. 894 del 02/12/2013 si approva il verbale delle operazioni di gara, nel quale si dava atto che i Lotti n. 2 e n. 3 rispettivamente per la vendita di quote della Interporto S.p.A. e Aerdorica S.p.A., andavano deserti, mentre il Lotto n. 1, per la vendita delle quote della Conerobus S.p.A., si prendeva atto della provvisoria aggiudicazione in favore della ditta Soc. Trasporti F.lli Bucci S.r.l.;
- con atto n. 413 del 13/06/2014 veniva aggiudicata definitivamente alla Soc. Trasporti F.lli Bucci S.r.l. la cessione della quota di partecipazione del Comune di Chiaravalle nella Società Conerobus S.p.a. per un importo complessivo di € 280.952,00 contro una base d'asta di € 99.170,03;
- per la Sic 1 s.r.l. nessun Socio aveva esercitato il diritto di prelazione della quota posseduta da questo Ente;

3) L'art. 561 della Legge 147/2013 abroga il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e l'art. 569

della Legge 147/2013 dispone “Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”;

- che il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 all’art. 2 punto 1.b) specifica che il comma 569 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 le parole “quattro mesi” sono sostituite dalle seguenti “dodici mesi”;

In ottemperanza a tali disposizione:

- con delibera di Giunta n. 131 del 13/06/2014 veniva dato l’indirizzo di predisporre ed istruire la procedura necessaria a sottoporre in Consiglio Comunale la modifica e/o parziale revoca della deliberazione consiliare n. 41/13 in base al nuovo disposto normativo e la rivisitazione della scelta effettuata, rivalutando le ragioni di interesse pubblico che possono motivare la permanenza del Comune socio di Chiaravalle nelle compagini sociali e svolgere una ulteriore ricognizione complessiva delle partecipazioni detenute dall’ente ai sensi dell’art. 569 della Legge 147/2013 modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16;

- con delibera n. 49 del 03/07/2014 il Consiglio Comunale ha confermato il mantenimento in capo all’ente delle seguenti partecipazioni societarie: Farmacia Comunale s.r.l., Multiservizi s.p.a., Anconambiente s.p.a., Interporto Marche S.p.A. in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi dell’art. 3 comma 27, Legge 244/2007 e ha confermato la volontà di procedere alle dismissioni delle partecipazioni in Sic1 S.r.l., Aerdorica S.p.A. ai sensi l’art. 569 della Legge 147/2013 modificato dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, il quale integra le cause di recesso ex lege, per la quale le partecipazioni non alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro il mese di dicembre 2014 cessano di diritto non producendo più gli effetti del contratto societario, ne si impone più il rispetto degli obblighi previsti dai commi 551 e seguenti dell’articolo 1 della legge 147/13;

- veniva comunicato all’ente la sentenza del Tribunale di Ancona n. 91/2014 con la quale si dichiarava il fallimento della Sic1 S.r.l.;

- con atto n. 696 del responsabile del 2° Settore, Area Programmazione, Controllo e Risorse Umane del 18/09/2014, si avviava la procedura di vendita delle quote detenute dal Comune nella Società Aerdorica S.p.A.;

- con comunicazione prot. 23617 veniva comunicato alla Aerdorica S.p.A., il recesso automatico ai sensi dell’art. 569 della Legge 147/2013 e la liquidazione della rispettiva quota di partecipazione entro il termine di dodici mesi pari ad € 1.253,66;

4) La legge 23/12/2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015, All’art. 1, commi da 611 a 614 testualmente recita:

“611. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello

dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, **entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.** La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”.

Al fine di ottemperare a tale normativa, la situazione delle società partecipate, sottoposte alla verifica per la redazione del piano di razionalizzazione prevista al comma 611 dell'art. 1 e ss. della legge di stabilità per il 2015, detenute sia direttamente che indirettamente dal Comune di Chiaravalle, risulta al 31/12/2013 (ultimo bilancio approvato), la seguente:

Partecipazione dirette:

<i>Società direttamente partecipate</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Numero dipendenti</i>	<i>N. dipendenti >superiore a n. amministratori</i>
FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.	60,00%	3	si
MULTISERVIZI S.P.A.	3,85999%	420	si
ANCONAMBIENTE S.P.A.	2,9761%	337	si
INTERPORTO MARCHE S.P.A.	0,15%	6	si

Partecipazioni indirette:

Societa' direttamente partecipate	Societa' indirettamente partecipate dal comune	Quota indiretta del comune	Numero dipendenti	N. dipendenti >superiore a n. amministratori
MULTISERVIZI	EDMA S.r.l.	2,43%	18	Si (al 31.12.2014)
	PROMETEO S.p.A	1,95%	22	si
	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS	1,49%	1	no
	TIRANA ACQUE S.c.a.r.l in Liquidazione	0,38%	0	in liquidazione
	CONSENERGY in liquidazione dal 5.12.2013	0,08%	0	in liquidazione
	CONSORZIO ZONA PALOMBARE S.c.a.r.l	0,05%	0	Non soggetto a verifica
ANCONAMBIENTE	SO.GE.NU.S S.p.A.	0,73%	39	si
INTERPORTO	Ce.M.I.M s. c. p.a. in liquidazione	0,12%	0	in liquidazione

Analisi singole partecipazioni:

1) FARMACIA COMUNALE CHIARAVALLE S.R.L.

Anagrafica

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Partita IVA: 02364740429

Sede legale: Via Circonvallazione 51/E

Partecipazioni indirette: No

Principali dati economici, finanziari e patrimoniali

31/12/2010 = € 110,00

31/12/2011 = € 22.168,00

31/12/2012 = € 1.608,00

31/12/2013 = € (12.664,00)

Rapporti con l'Ente

Contratto di servizio tra il Comune di Chiaravalle e la Società di gestione della Farmacia Comunale "Farmacia Comunale Chiaravallese S.r.l." (rep. 7375 del 18/06/2008). Affidamento sino al 31/12/2040.

2) MULTISERVIZI S.P.A.

Anagrafica

Forma giuridica: Società per azioni

Partita IVA: 02191980420

Sede legale: Via del Commercio, 29 – 60127 Ancona

Partecipazioni indirette: Si

Principali dati economici, finanziari e patrimoniali

31/12/2010 = € 3.214.598

31/12/2011 = € 6.968.477

31/12/2012 = € 8.326.578

31/12/2013 = € 9.696.518

Rapporti con l'Ente

La società gestisce il servizio idrico integrato in house a seguito dell'affidamento diretto dell'Autorità di Ambito Provinciale che è competente, ai sensi dello statuto, all'adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sulla base della convenzione tipo regionale, alla scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato e al conseguente affidamento della gestione del servizio idrico integrato.

In considerazione delle scelte effettuate dall'Autorità di affidare in house il servizio idrico integrato alla società Multiservizi, il Comune, quindi, dovrebbe ritenere di confermare la propria partecipazione nella società, che corrisponde al Comune i canoni per l'uso delle reti idriche di proprietà del Comune.

3) ANCONAMBIENTE S.P.A.

Anagrafica

Forma giuridica: Società per azioni

Partita IVA: 01422820421

Sede legale: Via del Commercio, 27 – 60127 Ancona

Partecipazioni indirette: Si

Principali dati economici, finanziari e patrimoniali

31/12/2010 = € 24.934

31/12/2011 = € (190.042)

31/12/2012 = € (500.542)

31/12/2013 = € (295.168)

Rapporti con l'Ente

Il Comune di Chiaravalle con atti di Consiglio n. 43 e 44 del 03/06/2014 ha rispettivamente disciplinato:

- 1) il contratto di servizio con la Società Anconambiente per il progetto di rimodellamento e messa in sicurezza della discarica comunale di Via Galoppo con termine il 31/12/2016. La scrittura privata sottoscritta ha permesso di disciplinare in modo dettagliato l'interpretazione e l'esecuzione degli impegni assunti dall'ente e dalla Società stessa in forza del contratto rep. 7306 del 08.08.2005, risolvendo varie controversie nate negli anni e fissando

definitivamente l'onere complessivo a carico dell'ente, già inserito in bilancio, per il rimodellamento e messa in sicurezza della discarica comunale;

- 2) la modifica del contratto di servizio per la gestione operativa post-chiusura della discarica comunale con termine il 31/12/2016. La scrittura privata ha permesso di ridurre i costi per la gestione operativa post-chiusura della discarica comunale con un risparmio per l'ente su base annua di € 100.000,00 circa.

E' in corso con mandato ai consigli di amministrazione della società Multiservizi ed Anconambiente di redigere un ipotesi di trasferimento del ramo aziendale relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti alla società Multiservizi , partecipata da tutti i Comuni dell'ATO, entro il 30 giugno 2015. Naturalmente l'eventuale esecuzione dell'ipotesi di trasferimento è subordinata alla scelta della modalità di gestione che dovrà assumere l'ATA.

In considerazione dei contratti di servizio in essere, il Comune, quindi, dovrebbe ritenere di confermare la propria partecipazione nella società.

4) INTERPORTO S.P.A.

Anagrafica

Forma giuridica: Società per azioni

Partita IVA: 01364690428

Sede legale: Via Coppetella, 4 – Jesi

Partecipazioni indirette: Si

Principali dati economici, finanziari e patrimoniali

31/12/2010 = € 180.152

31/12/2011 = € 103

31/12/2012 = € (-639.316)

31/12/2013 = € 23.444

Rapporti con l'Ente

L'Ente non ha contratti di servizio in essere con la Società.

Il responsabile Area Programmazione,

Controllo e Risorse Umane

Dott.ssa Silvia Campanella

